

## **TI\_GERICHTE 80.2001.49 vom 6. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2001.49](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2001.49)

FR: TI\_GERICHTE 80.2001.49 du 6 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 80.2001.49 del 6 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Camera di diritto tributario 06.07.2001 80.2001.49 Tessin Camera di diritto tributario 06.07.2001 80.2001.49 Ticino Camera di diritto tributario 06.07.2001 80.2001.49

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2001.00049 Lugano 6 luglio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001 in materia di: IC/IFD 1995 presentato da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. Il 2 novembre 1990 la \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (dal 4 dicembre 1995 \_\_\_\_\_) acquistava dai coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ 70 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna della \_\_\_\_\_ al prezzo di fr. 300'000.-. Alla consegna delle azioni è stato soluto un importo di fr. 293'000.-; i rimanenti fr. 7'000.- avrebbero dovuto essere pagati, a determinate condizioni, entro la fine del 1990. L'utile conseguito con la cessione del pacchetto azionario, costituito dalla differenza tra il valore nominale di fr. 70'000.- e il prezzo incassato fr. 293'000.- (a fronte di un prezzo pattuito di fr. 300'000.-), non veniva imposto dall'Ufficio di tassazione ai coniugi \_\_\_\_\_, poiché esso era da ritenersi conseguito dalla società (e non dalla ditta individuale di \_\_\_\_\_, al quale per altro era stato imposto l'utile di liquidazione per il passaggio a privato dei camion), malgrado la presenza di perdite riportate. 1.2. Il 14 dicembre 1995 la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, attiva nel campo del trasporto di merci, decideva la propria fusione con la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, che ne assumeva a titolo universale attivi e passivi risultanti dal bilancio di fusione al 31 ottobre 1995 secondo l'art. 748 CO. 1.3. Il 7 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava alla \_\_\_\_\_ sia l'imposta cantonale sia l'imposta federale diretta 1995 (dal 1° gennaio al 31 ottobre), in cui le esponeva un utile di fr. 51'000.-. 1.4. In data 7 dicembre 2000 l'UTPG notificava pure alla \_\_\_\_\_ la tassazione IC e IFD 1995, in cui esponeva un utile di fr. 239'900.-, riprendendo, in applicazione degli articoli 70 cpv. 3 LT e 61 cpv. 3 LIFD, la perdita di fusione di fr. 145'975.-. 1.5. Con lettera del 9 gennaio 2001 \_\_\_\_\_ si rivolgeva all'Ufficio esazione e condoni, rilevando di non poter accettare i conguagli relativi al 1995 non essendo in possesso della relativa decisione di tassazione. Pertanto, il 12 gennaio successivo l'Ufficio esazione e condoni inviava a \_\_\_\_\_ copia delle notifiche di tassazione IC e IFD 1995 del 7 dicembre 2000. Il 16 gennaio 2001 \_\_\_\_\_ presentava

reclamo sollevando l'eccezione di prescrizione delle tassazioni 1995 e rilevando inoltre nel merito che \_\_\_\_\_ non continua né l'esercizio di \_\_\_\_\_ e neppure quello di \_\_\_\_\_, ma svolge una nuova attività conformemente allo scopo sociale, con conseguente non applicabilità degli articoli 70 cpv. 3 LT e 61 cpv. 3 LIFD. Con decisione del 22 febbraio 2001 l'UTPG respingeva il reclamo. Argomenta, in ordine, che la prescrizione non è intervenuta, poiché il termine quinquennale è ripetutamente stato interrotto da atti ufficiali. Nel merito avverte poi che: Non è infatti il mancato riconoscimento della perdita di fusione che è legato alla continuazione immutata dell'esercizio ma bensì la mancata imposizione delle riserve occulte in caso di trasformazioni, concentrazioni o scissioni che prevede, in determinati casi, questa condizione. La fattispecie in esame è quella descritta al cpv. 1 lett. b) degli art. 70 LT e 61 LIFD, che prevede la non imposizione delle riserve occulte nel caso di "concentrazione" di imprese mediante trasferimento di tutti gli attivi e passivi ad un'altra società di capitali o società cooperativa (fusione giusta gli art. 748-750 CO). La \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_) ha ripreso attivo e passivo della società \_\_\_\_\_ secondo le disposizioni dell'art. 748 CO. In conformità a quanto previsto dagli articoli citati, non si è proceduto all'imposizione delle riserve occulte incluse nella società assorbita. La \_\_\_\_\_ ha poi contemporaneamente cambiato nome diventando \_\_\_\_\_. La non imposizione delle riserve occulte della \_\_\_\_\_ al momento della fusione ha quindi avuto, come logica conseguenza, il mancato riconoscimento della perdita di fusione nella \_\_\_\_\_ come prescritto dal cpv. 3 degli art. 70 LT e 61 LIFD. 2. 2.1. Con il presente, tempestivo ricorso, \_\_\_\_\_ ribadisce, in ordine, che il diritto di tassare si è prescritto. Nel merito chiede il riconoscimento della perdita riportata, rilevando che è da supporre che l'utile di liquidazione della cessione del pacchetto azionario a \_\_\_\_\_ sia stato imposto a suo tempo ai coniugi \_\_\_\_\_. L'Ufficio di tassazione cadrebbe nell'equivoco, secondo la ricorrente, di non tener conto che \_\_\_\_\_ ha acquistato in modo aperto riserve aperte o occulte per fr. 223'000.-, essendo stato effettivamente pagato per la cessione del pacchetto azionario di \_\_\_\_\_ un importo di fr. 293'000.-. Rileva inoltre di non aver continuato né l'attività di \_\_\_\_\_ né di \_\_\_\_\_, ma di averne intrapresa una nuova. Fa inoltre presente che ev. utili di Contrafina \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ fino a fine 1995 godono della tassazione speciale, avvertendo che \_\_\_\_\_ è stata costituita il 14 dicembre 1995, ha assunto personalità giuridica soltanto il 28 dicembre successivo ed ha iniziato l'attività solo nel 1996. 2.2. In occasione dell'udienza del 3 maggio 2001 le parti hanno chiesto alla Camera di tenere in sospenso l'emanazione del giudizio per consentire loro di esaminare l'aspetto legato alle deduzione e di determinare quindi nuovamente l'imponibile. 2.3. Il 26 giugno 2001 le parti hanno convenuto di dedurre dall'utile imponibile secondo la tassazione intimata il 7 dicembre 2000 i seguenti importi: fr. 66'766.- a titolo di imposte (da riprendere fiscalmente al momento della contabilizzazione) e fr. 26'500.- a titolo di accantonamento per svalutazione della partecipazione nella \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (da riprendere e tassare nell'anno 2000). Dal canto suo la ricorrente ha abbandonato la contestazione riguardante la prescrizione. 2.4. L'accordo raggiunto tra le parti appare conforme al diritto vigente in tutti i suoi punti, quindi anche per quanto concerne l'abbandono dell'eccezione di prescrizione, che di primo acchito appariva destituita di ogni

fondamento. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto . § Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 22 febbraio 2001, gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche perché emetta nuovi conteggi conformemente al consid. 2.2. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.